

nenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875,

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma questo articolo 23 è già approvato per legge.

PRESIDENTE. Ma io parlo dell'articolo 23 del nuovo testo modificato e non di quello 23 del testo della Commissione. Quello che era l'articolo 27 del disegno di legge, era diventato 25 nel testo della Commissione ed ora è diventato il 23 del testo modificato.

ROSADI, *relatore*. Io domanderei di trasportare a questo punto l'articolo 23 del disegno di legge della Commissione, che è poi in sostanza l'articolo 2 della legge 14 luglio 1907.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, io ho un testo in cui c'è il disegno di legge, il testo della Commissione e il testo modificato per effetto delle leggi 27 giugno 1907 e 14 luglio 1907.

ROSADI, *relatore*. Ella ha ragione, ma l'onorevole presidente Marcora ha detto che si doveva seguire l'ordine della discussione secondo il disegno di legge della Commissione.

PRESIDENTE. Nossignore, secondo quello modificato: perchè, secondo quanto gli onorevoli segretari mi riferiscono, l'onorevole presidente Marcora ha aperto la discussione su quello modificato, appunto per non discutere cose già approvate.

ROSADI, *relatore*. Allora tanto meglio: ma io le domando, signor Presidente, come devo fare per sostenere, come mi proporrei, che l'articolo 23 del disegno di legge della Commissione, già 25 del Ministero, non rimanga soppresso come è soppresso nel disegno modificato.

PRESIDENTE. Chieda di parlare, e faccia la proposta.

ROSADI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ROSADI, *relatore*. Io dico che è esattamente che la disposizione della quale ci occupiamo è stata già approvata con la legge 14 luglio 1907, poichè nella occasione in cui veniva sanzionata una quinta proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 giugno 1902 io proposi uno stralcio alle disposizioni finanziarie che erano contenute in questa proposta di legge; quindi siamo tutti perfettamente d'accordo che questa disposizione è già legge dello Stato.

Senonchè siccome noi siamo a fare il testo unico della legge per la tutela delle antichità e belle arti, così proporrei (e credo che nella proposta non possano esservi dissensi di sorta) che quella disposizione della legge 14 luglio 1907 sia trasferita a questo punto del disegno di legge che stiamo discutendo e poichè l'articolo 2 di detta legge corrisponde alle disposizioni dell'articolo 23 del disegno di legge della Commissione, io domanderei di richiamare questa disposizione stessa che dice precisamente così: (Articolo 2 della legge 14 luglio 1907).

« Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico, archeologico od artistico, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 5,000,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

« La somma di lire 5,000,000 verrà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e iscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso. A tale effetto con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sarà ridotto della somma di lire 5,000,000 che verrà imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra ».

Il signor Presidente avrà visto se è identica la disposizione; ad ogni modo è la disposizione della legge 14 luglio 1907 che io chiedo sia trascritta in questo disegno di legge che diventerà legge, per costituire un testo unico di legge in materia di antichità e belle arti.

PRESIDENTE. Nelle prime linee l'articolo secondo della legge 14 luglio 1907 che ella ha letto differisce da quello 23 soppresso nel disegno modificato.

ROSADI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora abbia la cortesia di mandarmi il testo preciso.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Rosadi di non insistere nella sua proposta; l'articolo, che egli cita, è già dal luglio scorso legge dello Stato: se desidera che sia incorporato nel testo di legge, come era in origine nel primo progetto, si potrà fare di poi; ma poichè su mia proposta fu già approvata dalla Camera e dal Senato per l'urgenza di provvedere a questo fondo delle belle arti, domanderemo la fa-